

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**Sezione Lavoro**

in persona del Giudice dott.ssa Paola Malanetto ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 627/06 R.G.L. promossa da:

**COOPERATIVA SERVIZI E LAVORO s.c.a.r.l.** in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. Brodella Massimo, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri 44 presso lo studio dell'avv.to Massimo Andreis che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.to Giuseppe Cimino

PARTE RICORRENTE

**C O N T R O**

**INPS in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.**, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall' avv.to Atanasio Maurizio Greco per procura a rogito notaio Franco Lupo in Roma dell'1.10.1997 rep. N. 29665

PARTE RESISTENTE

**OGGETTO:** opposizione a verbale

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 26.1.2006 parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro esponendo:

di essere stata oggetto di accertamento ispettivo Inps in data 20.4.2005, notificato il 12.7.2005, all'esito del quale venivano ritenuti sussistere rapporti di lavoro subordinato tra l'esponente e lavoratori non soci, oltre 4 lavoratori soci; in particolare nel verbale veniva evidenziato che la cooperativa aveva instaurato contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto senza approvare il regolamento prescritto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, previsto per individuare i tipi di rapporti instaurabili con i soci; pertanto tutti i rapporti atipici, inclusi alcuni rapporti qualificati occasionali ma superiori ai 30 giorni, relativi agli anni dal 2000 al 2004, venivano convertiti in rapporti di lavoro subordinato, addebitando alla cooperativa a titolo contributivo e sanzionatorio il complessivo importo di € 148.084,00.

Avverso l'accertamento veniva proposto ricorso amministrativo, respinto.

Contestava parte ricorrente che la mancata adozione del regolamento, previsto dalla legge 142/2001, per il quale era previsto termine entro il 31.12.2003, fosse di per sé idonea a comportare l'automatica conversione del rapporto di lavoro in subordinato; i rapporti convertiti concernevano in buona parte non soci, a cui non sarebbe stato certamente applicabile l'eventuale regolamento; quanto alle collaborazioni coordinate a continuative e ai contratti a progetto doveva privilegiarsi nel merito la libera volontà contrattuale espressa dalle parti; in ogni caso la tipologia di attività svolta era priva di qualsivoglia indice di subordinazione e quest'ultima, come tale, non poteva essere fatta automaticamente discendere per i non soci dalla mera applicazione dei limiti di tempo e reddito individuati dal d.lgs. n. 276/2003; evidenziava come le prestazioni rese (per caricamenti lineari, sgomberi, installazioni pubblicitarie) fossero state svolte senza vincolo gerarchico e di subordinazione, senza inserimento nel ciclo produttivo, con libertà di orari e la relativa contribuzione fosse stata regolarmente versata ai sensi della legge 335/1995. Chiedeva in ogni caso di essere ammessa a provare l'autonomia ovvero l'occasionalità di una serie di prestazioni. In principalità chiedeva accertarsi che nulla era dovuto all'Inps; in subordine accertarsi che nulla era dovuto per i non soci e per i soci almeno sino al 31.12.2003; in ulteriore subordine per i non soci chiedeva accertarsi che nulla era dovuto sino al 31.12.2003 e, in estremo subordine, sino al 7.5.2001.

Si costituiva l'Inps eccependo la carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente, essendo impugnato un verbale ispettivo privo di valore esecutivo e quindi ancora inidoneo a creare un effettivo pregiudizio; quanto al merito evidenziava come, dall'analisi dei modelli 770 della società, fosse emerso che la cooperativa aveva intrattenuto numerosi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e occasionale senza deliberare, sino al 2005, alcuna variazione regolamentare, come prescritto dalla legge n. 142/2001; la cooperativa aveva regolarmente tenuto i libri matricola ed ivi iscritto i vari collaboratori, senza mai deliberarne l'associazione per cui molti (alcuni svolgenti attività congruenti con l'oggetto sociale, altri no) risultavano non essere mai stati soci.

Evidenziava come il termine per l'adozione del regolamento previsto dall'art 6 della legge 142/2001 fosse stato prorogato sino al 31.12.2004 dalla legge 27.2.2004 n. 47 di conversione del decreto 24.12.2003 n. 335; ritenendo tale termine perentorio concludeva che

la mancata adozione del regolamento interno comportasse l'impossibilità di inquadrare i soci in rapporti diversi da quelli di lavoro subordinato; in ogni caso gli apporti d'opera dei soci lavoratori, dal punto di vista contributivo, sono regolati dall'art. 2 R.D. 1422 del 1924, regolamento di esecuzione del r.d. 20.12.1923 n. 3184 e tuttora vigente, ai sensi del quale "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti"; conseguentemente, ex art. 140 r.d.l. n. 1827/1935, le cooperative sono considerate ai fini previdenziali datrici di lavoro rispetto ai soci assunti, e quindi tenute alla contribuzione da lavoro subordinato, a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione del rapporto.

Concludeva per la sussistenza di un obbligo contributivo relativo a lavoro subordinato per i quattro soci risultati inquadrati come co.co.co all'esito dell'accertamento; quanto ai numerosi lavoratori elencati nell'allegato verbale ispettivo e non soci contestava la configurabilità di rapporti occasionali o autonomi, stante la mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 6 legge 142/2001, nonché lo svolgimento da parte di costoro di attività diverse da quelle oggetto dell'ordinaria attività sociale. In ogni caso in via istruttoria chiedeva di essere ammessa a provare l'effettiva subordinazione di tutti i lavoratori elencati nel verbale ispettivo.

La causa veniva istruita con l'escussione di numerosi testi e decisa dando lettura del dispositivo in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere respinta l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire mossa da parte convenuta, essendo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia di accertamenti ispettivi dell'INPS, sussiste un interesse del destinatario dell'ispezione ad impugnare il verbale di accertamento, proponendo un'azione di accertamento negativo per attestare la regolarità della propria posizione contributiva, così assumendosi il relativo onere probatorio.

La vertenza si presenta di particolare complessità sia per la molteplicità di posizioni individuali coinvolte, sia per l'intreccio di istituti giuridici e la distribuzione dei rapporti in contestazione in un arco temporale attraversato da radicali modifiche normative.

In punto onere della prova deve premettersi che, secondo univoca giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo cui in ipotesi di opposizione a cartella grava sull'istituto

convenuto, attore sostanziale nel rivendicare i propri crediti, l'onere di comprovare i presupposti del credito contributivo "non vale nella causa di accertamento negativo, in cui, anche in assenza di fatti costitutivi forniti dal convenuto, spetta alla ricorrente fornire la prova, con la positiva dimostrazione di antitetici fatti positivi, ovvero attraverso la dimostrazione di fatti presuntivi, della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato" (ex pluribus C. sez. lav. 23229/2004).

Se tale è il principio generale, la peculiarità del caso di specie induce ad alcune precisazioni.

Il meccanismo che porta l'onere della prova a gravare sul ricorrente presuppone che, in sede ispettiva, vi sia stata una verifica di fatti concreti attestati dal verbale, fatti che, anche in mancanza di richieste istruttorie dell'istituto convenuto, debbono essere confutati dal ricorrente nella causa di accertamento negativo. Nel caso di specie, tuttavia, come ribadito anche in sede testimoniale, l'ispettore non ha provveduto ad alcuna verifica in fatto circa la concreta modalità di svolgimento dei rapporti lavorativi e la tipologia di attività svolta; egli si è limitato, presa visione dei libri matricola dai quali risultano un gran numero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche con soggetti non soci, a riqualificarli subordinati, basandosi sulla mancata adozione del regolamento previsto dall' articolo 6 della legge n. 142 del 2001 e sulla disciplina del d.lgs. n. 276 del 2003. Ha testualmente dichiarato l'ispettore: "per agevolare l'azienda e per uniformità di criterio ho utilizzato i parametri della legge n. 276 del 2003 per tutto il periodo in contestazione (ndr. che parte dal 2000). Ho chiesto alla società di fornire un elenco dei lavoratori occasionali. ..Il decreto legislativo n. 276 del 2003 lo abbiamo applicato in ogni caso, quindi se la prestazione superava i 30 giorni o i 5000,00 € li abbiamo considerati subordinati,...l'applicazione uniforme del d.lgs. n. 276 del 2003 è sembrata la soluzione meno punitiva, senza necessità di sentire uno per uno i lavoratori." Si legge poi nel verbale ispettivo in atti a p. 2: "va precisato che i rapporti di collaborazione a progetto ed i contratti di co.co.co corrispondevano nel merito a quanto dichiarato nel contratto presentato". L'ispettore cioè non solo non ha accertato la sussistenza di indici di subordinazione ma addirittura ha attestato positivamente che si trattava di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo precisare che la conversione è stata disposta per la mancata adozione del regolamento previsto dalla legge n. 142 del 2001 per i soci, e in forza del decreto legislativo n. 276 del 2003 per i non soci.

A fronte di questo tipo di accertamento ispettivo pare indiscutibile che non si possa gravare la società ricorrente dell'onere di fornire una prova di "non subordinazione", dato che lo stesso ispettore attesta che le caratteristiche dei rapporti erano nel merito di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero occasionale. La difesa dell'istituto convenuto ha per altro, pur facendo proprie in principalità le posizioni assunte in sede ispettiva, in subordine chiesto, ai fini della reiezione del ricorso, di provare che i rapporti in contestazione erano effettivamente subordinati, con ciò sostanzialmente superando gli stessi esiti dell'accertamento. Si ritiene tale difesa da una parte ammissibile, perché di fatto volta ad ottenere la reiezione della domanda di accertamento negativo e la conferma della riqualificazione in termini di subordinazione dei rapporti già effettuata dall'ispettore, ancorché eventualmente su presupposti diversi da quelli errati invocati in sede ispettiva, dall'altra tuttavia pare che l'istituto convenuto non possa per questa allegazione difensiva, ulteriore rispetto all'accertamento, giovare del meccanismo di inversione dell'onere della prova, che ordinariamente si realizza là dove ci si limiti a ribadire i fatti oggetto di ispezione. Nel caso di specie, infatti, si graverebbe la parte ricorrente dell'onere di provare che i rapporti in contestazione non erano subordinati anche là dove l'ispettore ha per primo attestato che, nel merito, non erano tali; là dove dunque la difesa dell'istituto, superando e sostanzialmente sconfessando l'accertamento chiede attestarsi la natura subordinata del rapporto dovrà ottemperare all'ordinario onere della prova.

Tanto premesso si osserva come i rapporti convertiti concernano quattro soci assunti come co.co.co e circa 80 collaboratori di varia natura (occasionalmente, co.co.co, a progetto) non soci.

Per ordine di esposizione e per la maggiore complessità dell'istruttoria si parte da questi ultimi, tra i quali devono ulteriormente distinguersi i rapporti sorti antecedentemente e successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, essendo evidentemente destituita di qualunque fondamento giuridico una applicazione retroattiva al 2000 di tale testo normativo.

Per quanto la normativa sia problematica ed ampiamente discussa è certo che il d.lgs. n. 276 del 2003 ha sostituito la figura della collaborazione coordinata e continuativa con quella del contratto a progetto, lasciando sopravvivere la prima solo in alcune specifiche e limitatissime ipotesi (art. 61 co. 3 d. lgs. 276/2003), eccezioni che certamente non riguardano le fattispecie del presente giudizio. L'articolo 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha stabilito che "i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". L'articolo 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 medesimo, infine, prescrive un requisito di forma del contratto a progetto, che univoca giurisprudenza sul punto ha qualificato quale forma ad probationem.

Nel caso di specie tanto parte ricorrente che parte convenuta del tutto genericamente, allegano che taluni dei circa 80 contratti di collaborazione erano "contratti a progetto"; nessuna delle parti specifica quali lo fossero o offre prova, tantomeno documentale, di tali presunti contratti a progetto. Neppure nell'elenco delle posizioni in contestazione allegato al verbale di accertamento si è avuto cura di distinguere le tipologie contrattuali (limitandosi a riportare il mese di inizio e fine del rapporto e il compenso erogato); nel libro matricola prodotto da parte ricorrente tutte le collaborazioni sono state registrate semplicemente quali co.co.co, anche quando instaurate in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, che esplicitamente vieta tali figure contrattuali in mancanza di specifico programma o progetto; infine la stessa parte ricorrente ha dato atto che la maggior parte dei rapporti non hanno avuto alcun tipo di formalizzazione documentale, per altro non prescritta, come detto, ai fini della validità del contratto, ma comunque necessaria ai fini della prova.

L'unica prova documentale di un contratto a progetto è stata acquisita d'ufficio in sede di esame testimoniale, avendo il teste Parfeni Sergiu, registrato nel libro matricola come co.co.co, esibito documento del proprio contratto di assunzione intestato "contratto di collaborazione a progetto" il cui oggetto è il seguente: "il collaboratore si impegna, sulla base della propria esperienza ad in modo completamente autonomo, a gestire e curare l'immagine del cliente affidato dal committente attraverso l'allestimento degli spazi espositivi dedicati ai prodotti del cliente. La presentazione deve svolgersi nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente ma l'attività prestata dal collaboratore è libera ed autonoma e lasciata all'insindacabile giudizio del collaboratore". Al di là dell'evidente genericità del testo, al limite dell'incomprensibile, dall'escussione del teste è emerso che egli, unitamente al cugino Holm Sergiu, anch'egli inquadrato co.co.co presso la ricorrente, ha svolto per due-tre mesi attività di falegnameria per la costruzione di infissi, lavorando regolarmente dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, con un'ora di pausa pranzo; dalle buste paga risultano voci di rimborso spese a fronte delle quali il teste ha dichiarato di avere sì lavorato fuori Torino ma

con spese e mezzi di trasporto e di soggiorno a carico di "Massimo" (nome del legale rappresentante della società), non sostenendo dunque alcun tipo di spesa effettiva, né tantomeno chiedendone il rimborso; il legale rappresentante della cooperativa è stato dal teste individuato in colui che aveva assunto la commessa e che provvedeva a retribuirlo regolarmente (cfr. p. 29 del verbale). Del tutto sovrapponibile la testimonianza del cugino Holm Sergiu (p. 21 del verbale) che ha riferito analoghe attività e tempistiche, ha precisato di avere concordato una retribuzione di 5€ all'ora, di aver sempre utilizzato attrezzature e strumenti del titolare, ed ha aggiunto "mi sono sentito imbrogliato il contratto non andava bene, sono anche andato a chiedere al patronato; me ne sono andato io perché non mi piaceva il contratto".

Rispetto a queste due posizioni, che l'Inps ha provveduto a convertire in lavoro subordinato per i mesi di maggio e giugno 2004, l'accertamento ispettivo deve trovare conferma, stante la positiva prova di subordinazione emersa dall'istruttoria, e contraria alle allegazioni di occasionalità e autonomia formulate da parte ricorrente e l'evidente difformità tra l'attività svolta e la vaga descrizione portata dal contratto a progetto acquisito.

Rispetto alle restanti posizioni si è proceduto secondo i seguenti criteri generali:

i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, e come tali nel merito qualificati anche dall'ispettore, cessati entro il 24.10.2004 (data ultima prevista dall'art. 86 d.lgs. 10.9.2003 n. 276 per l'efficacia delle preesistenti collaborazioni coordinate e continuative non ricondotte ad uno specifico progetto, salvo il caso di previsioni della contrattazione collettiva non invocate nel caso di specie), l'accertamento è stato confermato là dove l'istituto abbia comunque provato l'effettiva subordinazione del lavoratore, come richiesto in subordine; per i rapporti instaurati successivamente al d.lgs. n. 276 del 2003, ovvero indebitamente proseguiti oltre l'ottobre 2004, qualificati tutti co.co.co e tutti privi di specifico programma o progetto di cui neppure si offre prova in giudizio, si è fatta applicazione dell'art. 69 co. 1 del d.lgs. n. 276 del 2003, interpretandolo nel senso di una presunzione relativa, e quindi ammettendo parte ricorrente a provare l'effettiva occasionalità ovvero autonomia dei rapporti in contestazione.

Si ritiene infatti di ribadire sul punto il proprio precedente orientamento interpretativo nel senso che l'art. 69 stabilisce una presunzione relativa e non assoluta (in tal senso *ex pluris* anche T. Genova 7.4.2006, T. Pavia 13.2.2007, T. Milano 10.11.2005); la scelta interpretativa,

pure apparentemente in conflitto con il mero dato letterale della norma (che stabilisce che i rapporti "sono considerati rapporti di lavoro subordinato" senza esplicitare la possibilità di fornire prova contraria), pare a questo giudice la più coerente con ragioni di interpretazione sistematica e con la stessa ratio normativa, nonché l'unica costituzionalmente compatibile.

Il principio dell'indisponibilità del tipo che governa il diritto del lavoro non può essere inteso solo nel senso di tutelare rapporti che concretamente abbiano assunto caratteri di subordinazione, nonostante la diversa qualificazione ad essi data dalle parti, ma anche nel senso inverso di non attribuire indebitamente la tutela del lavoro subordinato a prestazioni che dello stesso non hanno alcuna caratteristica, in violazione degli articoli 3, 41, 101 e 104 della Costituzione (si vedano Corte Costituzionale 115/1994 e 121/1993 con la quali il giudice delle leggi ha espressamente statuito che è precluso, non solo alla volontà contrattuale privata, ma allo stesso legislatore qualificare un rapporto di lavoro in modo difforme dal suo concreto atteggiarsi).

Ancora si è osservato (T. Genova 7.4.2006) che la delega legislativa che ha portato all'approvazione del d. lgs. n. 276 del 2003 prevedeva un meccanismo sanzionatorio "adeguato", e non certo uno draconiano quale sarebbe il rigido automatismo, senza possibilità di prova contraria; né tale soluzione vanifica lo scopo della legge, che ha inteso eliminare la "zona grigia" data dalle collaborazioni coordinate e continuative prive di fattiva autonomia ma non certo arrivare alla costruzione fittizia di rapporti subordinati, là dove l'autonomia sussista; ammettere, anche in mancanza di progetto, la prova contraria significa ammettere il datore di lavoro a provare l'autonomia del rapporto e non la mera natura coordinata e continuativa della prestazione, procedendo dunque alla conversione nelle ipotesi appunto "grigie", ove l'autonomia non emerga, secondo l'espressa indicazione data dal legislatore, che ha inteso attribuire la tutela caratteristica del lavoro subordinato a ogni situazione priva di effettiva autonomia; ben diverso è invece procedere, senza alcuna verifica in fatto, alla riqualificazione dei rapporti in termini di subordinazione, anche in situazioni di effettiva autonomia.

In materia di valore e significato sostanziale delle presunzioni afferma autorevole dottrina civilistica: "la presunzione si presenta come fatto di accertamento di cui va scoperto il grado di preclusività, valutando la consistenza dell'interesse oggetto dell'accertamento e la possibilità di ottenere un risultato che comporti la maggiore aderenza possibile della realtà



giuridica alla realtà naturale" ed evidenzia la necessità di combinare l'interpretazione degli articoli 2727 e 2728 c.c. con gli articoli 2697 e 2698 c.c.; proprio in materia lavoristica, aggiunge "l'inadeguatezza della presunzione legale assoluta a coprire la prova di un interesse la cui consistenza dipende dall'evolversi del complicato moderno sistema delle relazioni industriali è evidente e solo il ricorso al meccanismo determinato dal principio dell'onere della prova e della relatività della sua inversione può assicurare la maggiore verosimiglianza dell'accertamento. Ciò significa il riscontro dell'effetto preclusivo di grado minore nella predetta presunzione. L'indicazione più autorevole sulla portata della presunzione legale assoluta negli ordinamenti contemporanei spinge verso un approfondimento della sua sempre maggiore ristrettezza di confini constatando che lo stesso legislatore del 1942 deprime a regola la contrapposizione tra esse e la presunzione relativa allorquando ammette deroga alla inammissibilità della prova contraria rispetto a talune presunzioni assolute." Si evidenzia in sostanza il valore sistematico dei meccanismi presuntivi, volti, nel diritto moderno, ad agevolare la coincidenza della realtà di fatto con quella giuridica, ma non certo a creare una *fictio iuris* deliberatamente avulsa da tale realtà.

Né infine la soluzione più rigorosa della presunzione assoluta pare accettabile in termini di "sanzione", poiché, anche in questo caso, si scontrerebbe con la giurisprudenza costituzionale, avendo il giudice delle leggi, con la sentenza n. 144 del 12.4.2005, dichiarato incostituzionale, proprio in materia lavoristica, una sanzione comminata sulla scorta di una presunzione assoluta di legge, e quindi prescindendo da ogni effettivo accertamento, con lesione del diritto di difesa "dal momento che preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sull'entità della sanzione".

Occorre infine precisare che si è dubitato in dottrina dell'applicabilità del meccanismo di cui all'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (quale sia il modo in cui lo si interpreta) in vertenze che vedono opposto l'istituto previdenziale (e non il lavoratore) al datore di lavoro; premesso che l'articolo 69 non prevede alcuna limitazione di applicabilità a specifiche tipologie di controversie, pare a questo giudice che non si possa prescindere da un trattamento omogeneo delle vertenze, quale che sia l'attore che contesta la qualificazione del contratto. Diversamente opinando vi è il rischio che una diversa distribuzione dell'onere della prova porti ad esiti qualificatori diversi del rapporto, creando una asimmetria tra il rapporto e il suo

accessorio regime previdenziale: nella controversia con il lavoratore il datore di lavoro potrebbe non riuscire a provare l'autonomia, con riconduzione della fattispecie a lavoro subordinato, ancorché magari non sarebbe stata neppure possibile una controprova piena di subordinazione; relativamente al medesimo rapporto l'ente previdenziale potrebbe non essere in grado, appunto perché la conversione ottenuta dal lavoratore ha avuto ad oggetto rapporti coordinati a continuativi appartenenti alla "zona grigia" e pur in assenza di chiari indici di subordinazione, di dimostrare la subordinazione, e così l'istituto non potrebbe azionare la pretesa relativa alla copertura contributiva del rapporto convertito. Pare pertanto necessaria una uniforme applicazione del particolare meccanismo probatorio anche in controversie che vedono contrapposti l'Inps e il datore di lavoro.

Tornando alla natura della presunzione, il caso di specie pare esemplare delle conseguenze aberranti cui una applicazione a tappeto di una presunzione assoluta può portare partendo anche solo da una negligenza o errore nell'annotazione nel libro matricola; l'ispettore ha infatti proceduto ad una conversione di tutti i rapporti di collaborazione (circa 80 posizioni) mentre 11 sono i rapporti la cui conversione deve trovare conferma all'esito del giudizio (e solo per parte dei periodi in questione), pur applicando il meccanismo di inversione dell'onere della prova con conseguente eventuale soccombenza. La conversione in via presuntiva è stata operata sulla base della sola iscrizione a libro matricola come co.co.co (e dalle testimonianze emerge che, in almeno un caso, a fronte dell'iscrizione co.co.co era stato stipulato un contratto a progetto, ancorché non valido), accompagnata talvolta dal solo apparente superamento dei 30 giorni di lavoro nell'anno; quest'ultimo è stato dedotto dal solo dato documentalmente da cui risulta che la collaborazione si è snodata su due mesi, senza però una chiara indicazione sul numero di giorni, ovvero ha portato a fatturazione superiore ai 5000,00 €. Sentiti i testi emerge che, ad esempio, alcune attività sono durate una decina di giorni, magari a cavallo di due mesi diversi con relativa registrazione o fattura portante la sola indicazione del mese, senza precisazione dell'effettiva durata. Il dato dell'occasionalità è stato provato anche per rapporti antecedenti al d. lg.s n. 276 del 2003 ove la prove chieste dall'I.n.p.s. hanno per contro acquisito al giudizio dimostrazione di occasionalità ovvero autonomia. Ad esempio il teste Sanna dichiara di avere svolto attività di imballaggio senza vincoli di orario alcuno e per un totale massimo di 10-15 giorni nel 2000 (p. 17 verbale); il teste Lucchin, che è stato anche dipendente, e di cui l'Inps contesta un mese di lavoro nel

2002 estraneo al periodo di lavoro subordinato regolarmente denunciato, ha dichiarato che il suo lavoro è cessato nel 2001 e che, nel 2002, ricorda un'unica giornata lavorativa (p. 18 verbale), compatibile con l'esiguità dell'importo fatturato nel dicembre 2002; alcune fatture superiori ai 5000,00 € corrispondono a prestazioni indiscutibilmente autonome, si pensi esemplarmente al teste Piccareta, grafico pubblicitario libero professionista, incaricato dalla cooperativa di illustrare alcuni manuali, lavorando nel suo ufficio romano con propri mezzi e organizzazione e consegnando il solo prodotto (p. 47 verbale).

Sulle singole posizioni si rileva: per i contratti stipulati in epoca antecedente al decreto legislativo n. 276 del 2003 allega l'istituto in subordine che la maggior parte dei collaboratori svolgessero attività di merchandiser, ossia addetti a caricare nei banchi degli ipermercati merci di vario tipo (in particolare yogurt ecc.), e che tale attività avesse caratteristiche di subordinazione, essendo gli addetti vincolati al rispetto di direttive, rigidi orari, onerati di giustificare le assenze, retribuiti a ore.

Al di là di alcune specifiche posizioni si ritiene per l'attività di merchandiser, come gestita dalla cooperativa ed emersa in istruttoria, che non solo sia carente la prova della subordinazione, ma per la maggior parte degli interessati emerga una effettiva autonomia rispetto alla cooperativa. Dai numerosi testi escussi sul punto risulta che: l'unico accordo preso con la cooperativa (talvolta solo per telefono, senza neppure incontrare i responsabili) concerneva l'assunzione dell'incarico di effettuare il caricamento di un determinato prodotto sui banchi di un certo ipermercato; per quanto concerneva le giornate in cui fare il lavoro gli accordi venivano presi direttamente con l'ipermercato committente, tramite i capi reparto; presso l'ipermercato non vi era nessuno della cooperativa che effettivamente controllasse l'attività dei merchandisers; gli incaricati dovevano segnare le ore impiegate su apposita modulistica dell'ipermercato ma nessun controllo sul punto vi era da parte della cooperativa, che riceveva il rendiconto delle ore direttamente dai lavoratori e non risulta avere mai fatto contestazioni o verifiche; mancava un preciso e prestabilito orario; in caso di impossibilità l'interessato poteva provvedere liberamente e direttamente a farsi sostituire, accordandosi con amici e persone anche non in forza alla cooperativa; nel caso poi l'addetto non ritenesse di trovarsi autonomamente una sostituzione si limitava a dare comunicazione dell'assenza alla cooperativa che provvedeva a sostituirlo, anche qui senza onere di particolare giustificazione o preavviso; buona parte dei testi escussi risultano avere effettuato l'attività per tempi

brevissimi, normalmente reperendola per "passa parola", magari perché coinvolti in sostituzione di un amico, (ad esempio studenti nei periodi estivi); altri, per contro, sono soggetti che "professionalmente" svolgono l'attività ma la continuità della loro prestazione è al limite nei confronti dell'ipermercato e non certo della cooperativa; molti infatti hanno dichiarato di avere svolto questo tipo di lavoro per lungo tempo presso il medesimo ipermercato, vedendo susseguirsi una serie di "agenzie", ossia titolari esterni della commessa quali la ricorrente, per cui si sono trovati a collaborare con la ricorrente su indicazione dello stesso ipermercato e poi sono passati, senza soluzione di continuità, alla successiva azienda incaricata della medesima attività; molti presso il medesimo ipermercato provvedevano al caricamento di prodotti diversi affidati loro da diverse "agenzie" esterne, gestendosi come meglio credevano i più incarichi contemporanei, per cui il controllo orario effettuato di ingresso e uscita dall'ipermercato ovviamente cumulava di tutti i diversi "caricamenti" effettuati, e rispetto alle singola "agenzia" l'unica registrazione oraria per l'attività di specifica pertinenza era quella proveniente dal collaboratore stesso.

A mero titolo esemplificativo si riportano alcune delle dichiarazioni dei testi: "Non ricordo nulla dell'opponente posso dire che complessivamente questo tipo di lavoro l'ho fatto per tre mesi lavorando per agenzie diverse..Siccome non ricordo di che agenzia sto parlando non sono in grado di dire chi mi ha spiegato il lavoro. Sicuramente qualcuno me lo ha spiegato, credo i capi che vi erano sul posto. I capi li identifico nei dipendenti del supermercato. Non c'era nessuno della mia agenzia che stava con me sul posto di lavoro" (teste Bufera, p. 13); "lavoravo tutti i giorni con orario che decidevo io, non so dire quante ore al giorno mediamente facessi" (teste Tarallo, p. 14); "nessuno controllava a che ora arrivavo ma comunque controllavano che facessi le mie ore. Le ore venivano controllate dai capi reparto dei punti vendita..Penso di avere comunicato all'agenzia quando sono andata via due settimane; nessuno mi ha fatto nessun rilievo" (teste Ciocca, p. 23); "l'attività di merchandising l'ho fatta per più cooperative forse per la ricorrente poco tempo, si potrebbe trattare dell'agosto 2000, posso aver sostituito qualcuno che era in ferie" (teste Acquaviva p. 25); "non ricordo nessuno della cooperativa che controllasse i miei orari..se avevo un problema e non mi potevo presentare avisavo la CSL che mandava un sostituto; ho dichiarato i periodi in cui mi interessava restare in ferie e non mi hanno fatto nessuna questione..che io sappia non mi hanno mai contestato nulla; a controllare la mia attività ricordo esclusivamente i responsabili degli ipermercati"

(teste Carniello p.27); "la CSL l'ho trovata tramite amici degli amici; quando ho telefonato mi hanno detto di andare all'ipermercato che lì mi avrebbero spiegato..nessuno mi ha mai detto niente su come lavoravo" (teste Fiorini p. 28); "mi mettevo d'accordo con il punto vendita a seconda di quando arrivava la merce; non è che ogni giorno l'orario fosse uguale dipendeva dalla merce che arrivava; in contemporanea lavoravo per un'altra ditta che fa la stessa cosa, non avevo un'ora precisa in cui presentarmi, ero lì anche per altro e mentre c'ero caricavo il prodotto; è nove anni che faccio l'attività di merchandising; non capisco cosa significa se qualcuno dell'agenzia mi dava delle direttive. Sapevo come si svolgeva il lavoro, se avevo problemi chiedevo ma non c'era qualcuno dell'agenzia che mi dava spiegazioni; nell'ipermercato non c'era nessuno dell'agenzia. Se non potevo andare avvisavo, nessuno mi ha mai fatto questione; io le ore le segnavo tutte sull'agenda e poi le comunicavo a loro, non mi risulta che la cooperativa segnasse in altro modo le mie ore" (teste Barretta p. 32); "c'erano delle giornate di arrivo della merce, era lo stesso ipermercato a comunicarmi i giorni degli arrivi perché io lavoravo all'interno anche per altri, sempre a fare merchandising. La CSL mi pagava le ore che facevo per loro, ogni singola giornata le ore potevano essere diverse, ne tenevo conto io. Non c'era nessuno della CSL che mi controllasse" (teste Ripa p. 33); "se un giorno non potevo andare chiedevo ai dipendenti del Carrefour; ricordo che una volta mi ha sostituito un dipendente del Carrefour glielo ho chiesto io come favore" (teste Irico).

Dal complesso delle testimonianze si ritiene di escludere la natura subordinata del rapporto, stante l'assenza di controlli e direttive da parte della cooperativa, la mancanza di vincoli di orario, il contemporaneo svolgimento di medesima attività nel medesimo luogo per altri soggetti, con suddivisione oraria e di giornate a discrezione dell'incaricato e al massimo dell'ipermercato, la possibilità di farsi sostituire senza neppure onere di comunicare o comunque giustificarsi nei confronti della ricorrente; ciò si ritiene sia per i rapporti stipulati precedentemente l'entrata in vigore della legge n. 276 del 2003 che per quelli stipulati successivamente, mancando persino la personalità della prestazione (là dove a discrezione dell'incaricato era possibile trovarsi un sostituto, purchè il lavoro fosse completato) e una continuità e coordinamento nei confronti della cooperativa e quindi potendosi considerare l'attività di merchandising, per le caratteristiche emerse dall'istruttoria caratterizzata da autonomia anche per quel che concerne i contratti stipulati nel 2004. Un solo rapporto, quello della teste Franzoso, si ritiene faccia eccezione in quanto, pur svolgendo attività di

merchandise, la sua è risultata una prestazione continuativa, esclusiva per la cooperativa ricorrente, con un significativo e sostanzialmente stabile monte orario giornaliero e con coordinamento con la cooperativa che, se pure poteva essere compatibile con la collaborazione coordinata e continuativa, certamente non presenta estremi di autonomia (p. 34 verbale; la teste ha anche esibito un prospetto orario su modulistica della cooperativa da cui risulta una prestazione quotidiana sostanzialmente part-time ed è infatti poi stata assunta quale dipendente part-time a partire dal febbraio 2005, mentre il suo contratto co.co.co risale al 2003). In mancanza della prescritta conversione del rapporto ad ottobre 2004 il contratto di collaborazione deve considerarsi risolto e il rapporto deve essere considerato subordinato a partire da tale momento e sino al gennaio 2005 (essendo poi stata effettivamente assunta la febbraio 2005). Come già affermato da T. Genova 7.4.2006 "l'inderogabilità della norma da parte dell'autonomia privata si evince chiaramente dal fatto che la legge prevede un'unica possibilità di deroga e cioè soltanto ad opera di accordi sindacali stipulati in sede aziendale con le rappresentanze sindacali aziendali. Al di fuori di tale ipotesi la norma è inderogabile. Ogni eventuale termine di efficacia successivo previsto dai contratti individuali risulta dunque sostituito di diritto dal termine del 24 ottobre 2004."

Rispetto ai contratti precedenti il decreto legislativo n. 276 del 2003 è risultata inoltre provata da parte dell'Inps la subordinazione della lavoratrice Catana Paula: costei, che ha svolto la diversa mansione di addetta pulizie, ha operato in regime di subordinazione avendo riferito di avere lavorato circa 2 mesi, per otto ore al giorno, con paga mensile; la società ricorrente le indicava orari e luoghi di lavoro, ove veniva portata con mezzi del datore di lavoro, per svolgere quotidianamente attività di pulizia delle scale in squadra. Pare dunque corretta la sua qualificazione quale lavoratrice subordinata per i mesi di aprile e maggio 2003. Anche per il teste Caraja Veaceslav si ritiene provata l'effettiva subordinazione, avendo il teste riferito di avere lavorato per alcuni mesi per imballare pacchi e poi come autista; ha ricordato il nome del legale rappresentate, con il quale prendeva accordi, e riferito di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:30 con un'ora di pausa pranzo e una paga oraria di 5 € l'ora. Ha precisato di essere passato dall'attività di imballaggio all'attività di autista, facendo consegne presso ipermercati sempre con attività quotidiana svolta con il furgone fornito dal datore di lavoro. Anche il teste Cojocararu ha riferito un orario e una prestazione del tutto simile, in parte in abbinamento con il teste Caraja, con attività

quotidiana dapprima di imballaggio e magazzino e poi di autista, con paga oraria di 5 € l'ora; ha precisato di aver fatto consegne negli ipermercati utilizzando un furgone fornito dalla cooperativa e ricevendo quotidianamente dal magazzino l'elenco delle consegne da fare. Si ritiene pertanto corretta la conversione del rapporto lavorativo effettuata dall'Inps per i mesi di lavoro risultanti dalla documentazione ossia maggio-ottobre 2003 per Caraja e aprile, settembre, novembre 2003 e gennaio-febbraio 2004 per Cojocarù (come indicati nell'allegato al verbale I.n.p.s., posto che in comparsa l'istituto si limita a richiamare sul punto il verbale).

Sempre in istruttoria è emerso che il testa Zappulla, inquadrato come collaboratore, ha svolto mansioni di manovalanza con orario predefinito (8:30-12:30- 13:30-18:00) con paga oraria fissa, prendendo direttive da uno dei responsabili presso il magazzino, con controllo dell'orario, svolgendo prevalentemente attività di imballaggio di materiale pubblicitario. Il cui rapporto si ritiene pertanto correttamente qualificato subordinato, anche se contestato dall'Inps per periodi discontinui. Analogamente dicasi per il teste Bonomi che ha svolto attività di montaggio di stands pubblicitari presso clienti terzi indicati dal titolare della cooperativa, con attività quotidiana, uso di mezzi e strumenti della cooperativa, direttive di questa circa dove recarsi, pagamento con busta paga mensile ad ore.

Per quanto concerne i rapporti pregressi all'entrata in vigore del d.lgs n. 276 del 2003 nessun altro dei numerosi testi escussi ha descritto attività qualificabili come subordinate: la teste Frigatti ha dichiarato di essere stata incaricata di effettuare presso gli ipermercati il rilevamento dei prezzi dei prodotti con apposita macchinetta; la cooperativa forniva un elenco dei prodotti di cui rilevare i prezzi e la teste riconsegnava il rilevamento a fine mese, senza avere alcun vincolo di modi e tempo di rilevazione degli stessi; il teste Sorrentino ha riferito di avere avuto il compito di rilevare la presenza di spazi pubblicitari nei pressi degli ipermercati, sempre dovendo fornire un esito mensile della rilevazione, anche in tal caso senza vincoli di orario e tempi e con pagamento forfetario.

Per quanto invece concerne i rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003 si ritengono autonome le prestazioni di merchandising (con esclusione della posizione Franzoso); l'occasionalità e/o autonomia è stata inoltre provata per :

Mingardo Andrea, che ha dichiarato di avere lavorato per un massimo di 10 giorni in tutto effettuando imballaggi e senza vincoli di orario (cfr. p. 30 del verbale);

Capuano Maria, che ha dichiarato di avere svolto attività di telemarketing, senza vincoli di orario e di presenza, identificando autonomamente, quantomeno nell'ultimo anno, ossia il 2004, i soggetti da contattare, con pagamento a forfait;

Frigatti Attilia che effettuava rilevazione prezzi presso ipermercati con l'unico onere di consegnare le rilevazioni a fine mese senza vincoli di orario, giorni o modalità della prestazione (cfr. p. 2 del verbale);

Ponzo Teresa che ha svolto attività di pulizia presso la ricorrente descrivendo una prestazione unitaria a partire dal 2000 ma molto discontinua (qualche giorno al mese senza giorni né orari fissi, con disponibilità delle chiavi della sede per accedervi a piacimento) in ogni caso cessata a settembre 2004 e quindi entro il termine ultimo di conversione del rapporto, anche a volerlo considerare non propriamente autonomo ma coordinato e continuativo.

Restano infine risolvibili solo in base al principio del mancato assolvimento dell'onere della prova le posizioni di quei, per altro pochi, collaboratori del 2004 di cui non sono state provate le mansioni e che non è stato possibile escutere come testimoni, perché nelle more divenuti irreperibili.

Per questi si procede innanzitutto considerando l'attestazione di "bontà" dei rapporti occasionali contenuta nel verbale di accertamento, per cui non è dato comprendere in base a quale meccanismo, ancorché presuntivo, siano stati convertiti in subordinati anche rapporti che nello stesso allegato al verbale di accertamento risultano avere avuto durata non superiore al mese e compenso non superiore ai 5000,00 €, e quindi compatibili anche con la disciplina di cui all'art. 61 co. 2 Del d. lgs. n. 276 del 2003 (ad esempio Ferriero Roberto nell'allegato al verbale risulta essere stato presente solo a settembre 2004 con un imponibile di € 960,00; Peluso Sara risulta essere stata presente solo a maggio 2004 per un imponibile di 1327,50 €, Plesca Lilion risulta essere stato presente solo a dicembre 2004 per un imponibile di 1875,00 €; Rocchia Paola nel 2004 risulta avere collaborato per un solo mese con un imponibile di € 706,25; Vornicu Andrei risulta avere collaborato con la ricorrente solo a dicembre 2003 per un imponibile di € 1308,75). Dalle testimonianze assunte, infatti, si ricava che l'indicazione del mese dell'anno di pertinenza della prestazione non corrisponde certo ad una prestazione quotidiana per ogni giorno del mese e si ritiene dunque corretta la qualificazione occasionale della prestazione, anche alla luce dei restrittivi parametri dettati dalla legge n. 276 del 2003.



Manca invece la prova per:

Comi Paola (il teste escusso è un'omonima) la quale, dopo aver cessato una prima collaborazione coordinata e continuativa nel settembre 2003 (collaborazione che si ritiene di non poter convertire per quel periodo in assenza di prova di subordinazione) è nuovamente registrata come co.co.co per i mesi di febbraio luglio e settembre 2004, di cui resta confermata la conversione in lavoro subordinato; analogamente dicasi per Miccichè Massimo che risulta collaboratore coordinato e continuativo da novembre a dicembre 2004; Lo Murno Angelo risulta aver collaborato per i mesi di maggio, luglio, settembre e novembre 2004; le collaborazioni del medesimo lavoratore risalenti al 2003, mancando per contro la prova di subordinazione, non possono essere convertite mentre è fatto salvo l'accertamento I.n.p.s. per il 2004.

Sono dunque confermate le qualificazioni di lavoro subordinato effettuate in sede ispettiva limitatamente ai lavoratori e ai periodi indicati in dispositivo, dando atto che per mero errore materiale per la lavoratrice Franzoso è stato indicato il periodo "dicembre2004-gennaio 2005" anzicchè "novembre 2004-gennaio 2005".

Quanto infine alle quattro posizioni in contestazione relative a soci lavoratori (che in comparsa Inps si individuano specificatamente in Aliperta, Detto, Franzoso e Issara) si osserva come l'istituto argomenti in diritto sotto due ulteriori profili:

- a) la mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001 comporterebbe l'impossibilità per la società di instaurare con i soci rapporti diversi dal lavoro subordinato; premesso che l'unica conseguenza sanzionatoria espressa della mancata adozione del regolamento è dettata dall'art. 2545 seixiesdecies del codice civile, che contempla la possibilità di un commissariamento della società, è lo stesso istituto a dare atto in comparsa che il termine ultimo di adozione di tale regolamento è stato ex lege prorogato al 31.12.2004 (articolo 23 sexies del D.L. 24.12.2003 n. 355 convertito in legge 27.2.2004 n. 47); posto che tutti e 4 i rapporti sociali in contestazione e convertiti sono cessati entro il dicembre 2004, quale che sia il fondamento giuridico della tesi, la questione non può essere rilevante per il periodo per cui è causa.
- b) come da numerosi precedenti della Suprema Corte deve ritenersi tuttora vigente l'art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 che stabilisce che le cooperative sono "datori di lavoro

anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" e pertanto, a prescindere dal tipo contrattuale stipulato tra le parti, il regime contributivo applicabile è sempre quello della subordinazione.

L'orientamento giurisprudenziale invocato dall'I.n.p.s. è stato superato dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno chiarito come "anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (autonomo o subordinato) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'articolo 2 comma terzo r.d. n. 1422 del 1924 è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con il particolare riguardo al sopravvenire degli articoli 38 e 45 Costituzione e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003" (C. SU 26.7.2004 n. 13976 e successive conformi C. sez. lav. 6432/05, 18481/05, 2991/05). Si legge nella motivazione: "trattasi, per adoperare termini oggi consueti alla dottrina costituzionalistica, di "disposizione" rimasta immutata nella formulazione letterale, ma trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui essa è inserita. Le incertezze interpretative vanno risolte attraverso il principio di diritto che supera la distinzione fra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico e che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato."

La Suprema Corte ha reinterpretato la vetusta disposizione alla luce del complessivo contesto normativo (soprattutto delle leggi del 2001 e 2003), che esplicita la possibilità che la tipologia di rapporto instaurato tra la cooperativa e il socio, ancorchè nell'ambito dello scopo mutualistico, sia differente nel suo atteggiarsi. Il giudice di legittimità sostiene anche una applicazione sostanzialmente retroattiva della più moderna interpretazione.

Nel caso di specie i rapporti instaurati con i quattro soci, e posti in contestazione, non sono mai antecedenti al 2003. Ciò comporta che l'aspetto più critico dell'operazione ermeneutica in questione (con applicazione della soluzione anche a fattispecie precedenti le riforme del 2001 e 2003) non viene nel presente giudizio neppure in questione, dovendosi esclusivamente valutare se, in epoca certamente successiva ad una normazione che ha esplicitato la coesistenza in capo al socio lavoratore del doppio rapporto lavorativo e sociale, e ulteriormente chiarito, rispetto al rapporto lavorativo, la possibilità di un suo concreto atteggiarsi in termini di autonomia ovvero di subordinazione, possa ancora invocarsi presuntivamente l'applicazione del regime contributivo proprio del lavoro subordinato nei confronti del socio lavoratore, ovvero debba trovare di volta in volta applicazione il regime contributivo proprio della tipologia lavorativa instaurata. Si ritiene di condividere tale ultima soluzione, conformemente alla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Tanto premesso già si è detto della socia lavoratrice Franzoso; dei restanti tre soci Issara e Aliperta hanno svolto attività di merchandising, secondo i generali canoni di autonomia già riscontrati per tale mansione presso la cooperativa, e Detto Ellen si è occupata di rilevazione prezzi e controllo promozioni all'interno degli ipermercati, senza alcun vincolo di presenza o orario o modalità della prestazione, dovendo esclusivamente consegnare i dati rilevati a fine mese.

Anche per tale lavoratrice si ritiene pertanto provata l'autonomia.

Per quanto sia indiscutibile che la situazione societaria della ricorrente sia confusa e certamente (gli stessi soci lavoratori dichiarano di non avere mai visto bilanci, percepito utili, partecipato ad assemblee; incomprensibile il gran numero di collaboratori occasionali o continuativi che hanno svolto una attività inerente l'oggetto sociale senza essere mai stati associati) e vi sia stata una anomala applicazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche al di là delle previsioni di legge, altrettanto anomale sono state le modalità dell'ispezione con la conseguenza di indurre un complesso giudizio, e un gravoso onere probatorio della ricorrente, ben al di là dei suoi obiettivi torti, per sconfessare conversioni fondate presuntivamente su presupposti giuridici del tutto scorretti. Tanto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Visti gli artt. 442- 429 c.p.c.

ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,  
accerta che sono dovuti da parte ricorrente i contributi relativi al lavoro subordinato  
limitatamente ai seguenti lavoratori e periodi:

Franzoso Anna Maria dicembre 2004-gennaio 2005;

Catana Paula aprile-maggio 2003;

Caraja Veaceslav maggio-ottobre 2003;

Cojocarui Valeriu aprile, settembre, novembre 2003; gennaio-febbraio 2004;

Parfeni Sergiu maggio-giugno 2004;

Holm Sergiu maggio-giugno 2004;

Miccichè Massimo novembre-dicembre 2004;

Bonomi Gianluca febbraio e novembre 2000;

Comi Paola febbraio, luglio, settembre 2004;

Lo Murno Angelo maggio, luglio, settembre, novembre 2004;

Zappulla Pietro maggio novembre-dicembre 2001.

Compensa le spese di lite.

Torino 23.3.2007

Il Giudice

Dr.ssa Paola MALANETTO